

Un progetto di scissione parziale proporzionale

La sintesi di un progetto di scissione illustrato in dettaglio: elementi attivi e passivi, criteri di distribuzione delle azioni o quote e iscrizione del progetto presso il registro imprese.

Emanuele Rossi

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE, COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO SOCIETARIO ODCEC ROMA

Mediante l'operazione di scissione una società, detta scissa, assegna l'intero suo patrimonio (scissione totale), ovvero solo una parte dello stesso (scissione parziale), ad una o più società, dette beneficiarie. I motivi economici sottostanti l'operazione possono essere di vario tipo; in ogni caso, il procedimento di scissione è piuttosto lungo e ha inizio con la redazione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione di un documento congiunto denominato "progetto di scissione".

Il progetto di scissione

Il progetto di scissione è un documento congiunto, nel senso che viene redatto di concerto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione. Formalmente, ciascun organo amministrativo presenterà il "proprio" progetto di scissione all'assemblea; nella sostanza, però, i contenuti saranno i medesimi, frutto del preventivo accordo raggiunto tra le parti.

Il contenuto del progetto di scissione viene individuato dall'art. 2506-*bis* cod. civ., il quale, in gran parte, fa esplicito riferimento ai contenuti richiesti dall'art. 2501-*ter*, in materia di fusione. Ciò che viene richiesto in più, rispetto alla fusione, è la puntuale

Nella scissione il codice civile detta la disciplina applicabile nel caso in cui la destinazione di un determinato elemento attivo o passivo non sia desumibile dal progetto di scissione

indicazione nel progetto degli elementi attivi e passivi che la scissa intende trasferire alla/e società beneficiaria/e. In particolare, il legislatore si è preoccupato di determinare la disciplina applicabile nel caso in cui la destinazione di un determinato elemento attivo o passivo non sia desumibile dal progetto di scissione.

Elementi attivi e passivi non desumibili dal progetto di scissione

Per quanto riguarda gli elementi attivi la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione, occorre fare un distinguo, a seconda che si tratti di scissione totale ovvero parziale. Nel primo caso, l'elemento

attivo sarà ripartito tra le beneficiarie, in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferito, così come determinato ai fini del rapporto di cambio. Nel caso di scissione parziale, invece, l'elemento attivo in questione rimane in capo alla società scissa.

Per quanto riguarda invece gli elementi passivi, la cui destinazione non è desumibile dalla lettura del progetto di scissione, la regola è la seguente:

nel caso di scissione totale, per tale elemento rispondono in solido le società beneficiarie, nei limiti del valore effettivo della quota di patrimonio netto ricevuto. Dall'altra, nei casi di scissione parziale, rispondono in solido scissa e beneficiarie, queste, nei limiti del valore effettivo della quota di patrimonio netto ricevuto.

Il legislatore, mentre per la destinazione degli elementi attivi non desumibili da progetto fa riferimento al valore "economico" della quota di patrimonio netto trasferito, in merito agli elementi passivi parla di valore "effettivo". In effetti, i due valori non coincidono. O meglio, come specificato dall'Oic⁽¹⁾, i due valori tendono a coincidere solo in assenza di avviamento e di altre attività immateriali non autonomamente trasferibili. La *ratio* è quella di tutelare le società beneficiarie,

in modo da non chiamarle alla responsabilità solidale per valori maggiori rispetto a quelli che sarebbero realizzabili mediante la dismissione del ramo d'azienda ricevuto per effetto della scissione.

In poche parole, il valore della quota di patrimonio netto ricevuto per effetto della scissione deve essere certo e non aleatorio. Con ciò non si vuole dire che per valore "economico", o meglio con valore così co-

me determinato ai fini del rapporto di cambio, il legislatore non abbia voluto fare riferimento a valori certi. Solo che, mentre nella determinazione del rapporto di cambio è giusto tenere conto anche di valori

Nella scissione le società beneficiarie sono tenute indenni da responsabilità solidale per valori maggiori rispetto a quelli "effettivi" che sarebbero realizzabili attraverso la dismissione di ramo d'azienda ricevuto con la scissione

potenziali (per esempio, l'avviamento), poiché altrimenti si rischierebbe di danneggiare oltremodo i soci della scissa, ciò non vale in riferimento alla responsabilità solidale per le

passività non desumibili dal progetto. In caso contrario, le beneficiarie rischierebbero di rispondere per importi superiori, rispetto ai valori effettivamente presi in carico.

Criteria di distribuzione delle azioni o quote

Il progetto di scissione deve inoltre indicare in che modo verranno assegnate ai soci della scissa le azioni/quote emesse dalla beneficiaria per effetto della scissione. È detta proporzionale la scissione mediante la quale ai soci vengono assegnate le azioni/

Nella scissione non proporzionale il progetto deve prevedere il diritto di recesso per i soci che non la approvino con indicazione di coloro che hanno obbligo di acquisto delle azioni/quote recedute

quote della società beneficiaria, in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

Diversamente la scissione è detta non proporzionale. A tale riguardo, il codice civi-

le prevede una particolare disciplina di tutela del socio, nel caso di scissione non proporzionale. Infatti, nei casi in cui la scissione non sia di tipo proporzionale, il progetto di scissione deve prevedere il diritto di recesso per i soci che non approvano la scissione, indicando coloro cui è posto l'obbligo di acquisto delle azioni/quote eventualmente recedute.

Un caso per così dire "estremo" di scissio-

(1) Oic 4, pag. 54.

IN PRATICA*Criteria di distribuzione delle azioni o quote nella scissione*

Prima della scissione della società A



Dopo la scissione:



ne di tipo non proporzionale è quello previsto dal comma 2 dell'art. 2506 cod. civ., il quale prevede: «È consentito che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa». Tale possibilità offerta dal legislatore può risultare molto utile nei casi in cui ci si trovi a dover gestire casi di dissidi tra soci, tali da rendere quasi doverosa una separazione degli stessi. Il caso tipico è quello di una s.r.l. gestita da due soci che vengono a discutere in modo irreparabile. Ben potrà il consulente, quale soluzione alternativa al dissidio, proporre una scissione parziale non proporzionale della società da questi partecipata. Soluzione questa avallata anche dal parere 1° ottobre 2004, n. 22, del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (cfr. il grafico in questa pagina).

Iscrizione del progetto

Il progetto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione. Salvo consenso unanime di rinuncia da parte dei soci, tra la

data di iscrizione e quella di decisione dei soci in merito alla scissione devono trascorrere 30 giorni (15 giorni, se non partecipano società per azioni - cfr. la massima Notai Triveneto di settembre 2004).

Esemplificazione pratica

Di seguito viene proposto un caso pratico, riguardante la redazione di un progetto di scissione parziale proporzionale, attuata al fine di separare il compendio immobiliare dal comparto industriale e commerciale. Con Alfa viene indicata la società scissa operativa e con Beta la società di nuova costituzione, beneficiaria del ramo immobiliare trasferito. Particolare attenzione verrà posta alle motivazioni economiche che sottintendono l'operazione, in quanto trattandosi di una scissione di tipo semplificato, per la quale ai sensi dell'art. 2506-ter cod. civ., con il consenso unanime dei soci, è stato possibile omettere:

- la relazione degli amministratori;
- la situazione patrimoniale della scissa;
- la relazione degli esperti;

occorre descrivere in modo puntuale tali motivazioni all'interno del progetto di scissione.

Progetto di scissione parziale proporzionale di Alfa s.r.l. a favore di Beta s.r.l.

Al fine di separare il compendio immobiliare dal comparto industriale, Alfa s.r.l. ritiene opportuno apportare parte del suo patrimonio a favore della società beneficiaria di nuova costituzione Beta s.r.l. Si intende perseguire tale scopo mediante una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare, mentre la scissa continuerà la propria attività industriale.

1. Le società partecipanti alla scissione

- “Alfa s.r.l.”, con sede sociale in Roma (RM), via (...), svolgente attività di produzione e vendita del calcestruzzo preconfezionato, di manufatti in cemento, di prefabbricati per qualsiasi uso e loro messa in opera; di commercializzazione di cemento, di materiali inerti, di materiali per l'edilizia in genere, sia in Italia che all'estero, ritiene opportuno scindere parte del suo patrimonio, dando vita alla:
 - “Beta s.r.l.”, con sede in Roma (RM), via (...)
- La Beta s.r.l. risulta quindi essere la società beneficiaria di parte del patrimonio della società Alfa s.r.l.

2. Atto costitutivo e statuto della società beneficiaria

A seguito della scissione, la società Alfa s.r.l. continuerà a esistere. Ai sensi dell'art. 2506-*bis* cod. civ., si riportano l'atto costitutivo e lo statuto della neocostituita società beneficiaria Beta s.r.l.

ATTO COSTITUTIVO
(*Omissis*)
STATUTO
DELLA SOCIETÀ BETA S.R.L.
(*Omissis*)

3. Rapporto di concambio e conguagli in denaro

Ai soci della società scissa Alfa s.r.l. verranno assegnate le quote della società Beta s.r.l. in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa. In particolare, poiché non si è in presenza di società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria. I 10 mila euro di capitale sociale della neocostituita società sono stati così sottoscritti in misura paritetica dai soci, determinando una partecipazione al capitale pari al 50 per cento ciascuno, in linea con quanto già avviene nella società scissa.

4. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Ai fini della scissione, non si è reso necessario procedere alla riduzione del capitale sociale della società scissa Alfa s.r.l., che rimane pari a euro 46.477,00. La riduzione di patrimonio verificatasi in capo alla scissa per effetto della scissione, infatti, ha intaccato solo le riserve. Nello specifico, le riserve sono state decurtate per un ammontare pari a euro 445.925,00; parte degli euro 445.925,00 sono stati poi riallocati a capitale sociale in capo alla beneficiaria, mediante una sottoscrizione paritetica dei soci come meglio specificato al precedente punto 3.

5. Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle partecipazioni della società beneficiaria Beta s.r.l. assegnate ai soci della società scissa Alfa s.r.l.

Le partecipazioni della società Beta s.r.l., in oggetto, avranno godimento dalla data di efficacia della scissione, di cui al successivo punto 6.

6. Data di effetto della scissione

La scissione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod. civ., dalla data di iscrizione dell'atto di scissione presso l'Ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria.

7. *Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci*

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

8. *Vantaggi particolari a favore degli amministratori*

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Poiché, in virtù del comma 4 dell'art. 2506-ter cod. civ., non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intendono approfondire i motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della scissione, soffermandosi, in particolare, sull'assenza di profili di elusività nell'operazione, alla luce del parere n. 24, reso dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive in data 25 luglio 2006.

Come accennato all'inizio, la finalità dell'operazione è quella di riorganizzare l'attività d'impresa, separando l'attività industriale da quella immobiliare. La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire un'allocazione ottimale degli *asset* materiali ed immateriali che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, al fine di acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti, anche coinvolgendo nuovi *partners* nelle specifiche attività d'interesse.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive ha ritenuto non elusiva una scissione parziale proporzionale, attuata come segue:

1. separando l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare;
2. i valori dei cespiti "trasmessi" alla beneficiaria sono rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
3. le motivazioni economiche sono costituite dall'ottimizzare e controllare la redditività delle due attività e di sviluppare meglio le stesse;
4. l'operazione non appare preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni societarie nella beneficiaria, allo scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al meno oneroso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario;
5. l'operazione non è preordinata a trasferire il controllo della società scissa a eventuali nuovi soci.

Alla luce della pronuncia del Comitato, si evidenzia come la presente operazione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività. L'obiettivo dell'operazione, infatti, è quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare, alleggerendo al contempo il rischio d'impresa in capo alla società scissa. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità dei valori contabili. Infine, cosa più importante, non è prevista nel breve termine alcuna alterazione della compagine societaria, sia nella scissa che nella beneficiaria.

9. *Elementi patrimoniali*

Ai sensi del primo comma dell'art. 2506-bis cod. civ., gli elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria Beta s.r.l. sono i seguenti:

ATTIVO		PASSIVO	
terreni	€ 262.035,00	debiti su immobili	€ 110.000,00
fabbricati	€ 293.890,00	riserve	€ 445.925,00
totale	€ 555.925,00	totale	€ 555.925,00

Terreni: si tratta del terreno sito in Roma, via (...), località (...), risultante in Catasto alla Sez. (...), foglio n. (...), part. (...) e iscritto in contabilità per euro 262.035,00.

Fabbricati: i fabbricati oggetto di scorporo sono complessivamente quattro, precisamente:

- fabbricato sito in (...), via (...), risultante in Catasto al foglio n. (...), part. (...), sub (...) e il

fabbricato sito in (...), via (...), risultante in Catasto al foglio n. (...), part. (...), sub (...), iscritti in contabilità per un valore complessivo pari a euro 120.000,00;

- fabbricato sito in (...), via (...), risultante in Catasto al foglio n. (...), part. (...), sub (...), iscritto in contabilità per euro 40.000,00;
- fabbricato sito in (...), via (...), risultante in Catasto al foglio n. (...), part. (...), sub (...), iscritto in contabilità per euro 133.890,00.

Debiti: questi rappresentano i debiti risultanti in bilancio, contratti per l'acquisto dell'immobile di via (...).

Patrimonio netto: come evidenziato nei punti precedenti, ai fini della riduzione del patrimonio netto della società scissa non si è reso necessario intaccare il capitale sociale. La riduzione è avvenuta infatti intaccando unicamente le riserve formatesi nel corso degli anni. Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria, e in parte utilizzate per la formazione del capitale sociale.

10. Criteri di distribuzione delle quote delle società beneficiarie

I soci della società scissa riceveranno in proporzione alla loro partecipazione nella società Alfa s.r.l. quote di partecipazione della società Beta s.r.l., così come indicato nei punti precedenti.

Roma, li

L'Amministratore Unico, Tizio
(firma).....

Diritto e Pratica delle **Società**

Direttore responsabile: Alberto Bosco
Coordinamento editoriale:
Sandra Ravaglioli

Comitato scientifico: Ermanno Cappa, Marco Confalonieri, Alessandro De Nicola, Enrico Holz-miller, Massimiliano Nicodemo, Niccolò Nisivoc-cia, Vincenzo Piccarreta, Profass Professionisti as-sociati, Eugenio Ruggiero.

Redazione: Cinzia Pisciotta (023022.3098).

GRUPPO **24 ORE**

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Presidente: GIANCARLO CERUTTI

Amministratore Delegato: DONATELLA TREU

Registrazione Tribunale di Milano n. 753
del 9 novembre 1998.

Sede legale e amministrazione:
via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

Direzione e redazione: Via Carlo Pisacane, 1
- 20016 Pero (MI). Fax 02/30223927.

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.

Servizio clienti periodici:
IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Telefono 06/30225680 oppure 02/30225680. Fax 06/30225400 oppure 02/30225400.

Abbonamento annuale (Italia):
Diritto e Pratica delle Società (rivista + supplementi periodici + Codice delle società e dell'impresa 2011): euro 230,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti

(tel. 02 oppure 06.3022.5680; mail: servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando direttamente al n. 02 oppure 06 30225680, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06.3022.5406.

Arretrati e numeri singoli: euro 32,50 comprensivi di spese di spedizione. Per richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l'importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti possono essere richiesti collegandosi al sito <http://servizioclienti.periodici.ilssole24ore.com> entro due mesi dall'uscita del numero stesso.

Pubblicità: Concessionaria esclusiva di pubblicità Focus Media Advertising "FME Advertising Srl di Elena Anna Rossi & C.". Sede legale: P.zza A. de Gasperi, n. 15 - Gerenzano (VA). Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 - 20145 Milano - Tel. 02 34538183 - Fax 02 34538184 - E-mail: info@focusmedia.it

Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Questo numero è stato chiuso in redazione il 14 aprile 2011.